

**CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE (SUAM) ED I SOGGETTI PUBBLICI TENUTI AD AVVALERSI DELLA SUAM, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 4 E 5, COMMA 2-BIS, DELLA L.R. N.12 DEL 14.05.2012**

**TRA**

la REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9 (CF 80008630420), rappresentata dalla Dott.ssa Caterina Navach (CF NVCCRN73L64H096K), ivi domiciliata per la carica, in forza di deliberazione di G.R.M. n. 1677 del 30/12/2021, quale Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Marche (centrale di committenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011), autorizzata alla presente stipula con deliberazione di G.R.M. n. 492 del 27/04/2020 (in prosieguo anche solo "SUAM"),

**E**

L'ASSAM, (Codice fiscale/partita IVA/01491360424), rappresentato dal Dott. Andrea Bordoni (CF BRDNDR59A25I 608L), domiciliato per la carica presso la sede sita a Osimo (AN), Via Industria n. 1, quale Direttore e Rappresentante legale dell'ASSAM, autorizzato alla presente stipula in forza della D.G.R. n. 1679 del 30.12.2021,

\*\*\*\*\*

Nell'anno 2022, il giorno 06 del mese di Maggio

**PREMESSO CHE:**

**1)** l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi

dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;

**2)** il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;

**3)** in conformità al citato decreto, la Regione Marche con propria Legge n.12 del 14 maggio 2012, ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), prevedendo all'art. 4, comma 1, che *“sono tenuti ad avvalersi della SUAM, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro e l'acquisizione di beni e servizi al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria: a) le strutture organizzative della Giunta regionale; b) l'Agenzia regionale sanitaria; c) le società a totale partecipazione regionale.”*, nonché al comma 2 del medesimo articolo, che *“sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria: a) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche; b) l'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche; c) gli Enti gestori dei parchi naturali*

*regionali; d) .....; e) gli enti del Servizio sanitario regionale; f) gli Enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).”, e precisando, tra l’altro, al comma 2-bis del successivo articolo 5, che “I rapporti tra la SUAM ed i soggetti tenuti ad avvalersene sono disciplinati da apposita convenzione”;*

**4)** al suddetto fine, con Deliberazione n. 492 del 27/04/2020, la Giunta Regionale ha approvato lo schema della presente convenzione e autorizzato la relativa stipula;

**5)** l’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche – ASSAM (di seguito “Ente Aderente”), ha manifestando la propria volontà a convenzionarsi con la SUAM Regione Marche, assumendo tale intenzione secondo le modalità prescritte dal rispettivo ordinamento (decreto del Direttore n. 124 del 06/05/2022);

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra indicate intendono stipulare come in effetti stipulano con il presente atto apposita convenzione per regolare tutti i rapporti che tra gli stessi intercorreranno per l’attuazione di quanto sopra indicato e pertanto

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. I rapporti tra l'Ente Aderente e la SUAM sono improntati ai principi di efficacia, trasparenza, di leale collaborazione e sussidiarietà.
3. La SUAM, sulla base delle richieste provenienti da tutti gli enti del territorio regionale nonché in ragione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone ed infine in ragione delle procedure inserite nella programmazione della Regione Marche stessa, si riserva di inserire nella propria pianificazione annuale le procedure di gara di cui alla presente Convenzione comunicate dal referente di cui al successivo art.10 comma 5, in considerazione dei seguenti elementi di selezione:
  - a) importo a base di gara;
  - b) specifiche ragioni oggettive di urgenza, inerenti il singolo intervento;
  - c) ulteriori ragioni di priorità riferibili all'attività amministrativa dell'ente committente.

### **Art. 2 – Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 5, comma 2-bis, della L.R. 12/2012, i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) ed i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM.

## **CAPO II**

### **PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E DI BENI E SERVIZI**

### **Art. 3 – Compiti svolti dalla SUAM**

1. Alla SUAM è attribuita la competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore ad € 1.000.000 e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, tenendo conto dei provvedimenti adottati in materia, del proprio regolamento dei contratti laddove approvato, e del progetto approvato e trasmesso da ciascun Ente aderente.

2. Al detto fine la SUAM, cura la gestione della procedura di gara dal decreto di indizione della gara fino all'attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) può formulare all'Ente Aderente indicazioni per la migliore individuazione dei contenuti del capitolato speciale e dello schema del contratto nonché di tutti i restanti elaborati progettuali tenendo conto che gli stessi devono garantire la piena rispondenza del lavoro, della fornitura e del servizio alle effettive esigenze degli enti interessati, nonché alla loro corretta rispondenza alle prescrizioni di cui al Codice dei contratti pubblici. A tal fine la SUAM, ricevuta la documentazione in bozza, propone all'Ente Aderente interessato le eventuali modifiche e/o integrazioni. In caso di mancato accordo, le questioni che attengono esclusivamente alle modalità di gestione della gara sono di pertinenza della SUAM, mentre su tutti gli altri aspetti quest'ultima, una volta formalizzati i propri rilievi, rimette comunque all'Ente Aderente la scelta definitiva;

b) può stabilire di aggregare la procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, anche l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Enti Aderenti;

c) redige ed approva mediante proprio decreto di indizione gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara e il disciplinare di gara o la lettera di invito e tutta la modulistica necessaria, sulla base del progetto, della restante documentazione trasmessa e della determina/decreto a contrarre dell'Ente Aderente previa l'intesa/collaborazione di cui alle precedenti lettere;

d) acquisisce il CIG MASTER (Codice Identificativo Gara), provvede al pagamento del contributo di gara in favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e cura le comunicazioni relative alla procedura di gara fino all'attestazione dell'efficacia;

e) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

f) nomina il responsabile per la fase di affidamento (RPA) e, in caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione giudicatrice garantendo il rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, fino a quando non sarà operativo l'Albo istituito presso l'ANAC, la commissione

giudicatrice, comunque nominata dalla SUAM, è composta dagli esperti selezionati dal RUP dell'Ente Aderente secondo regole di competenza e trasparenza;

g) emana il provvedimento ammessi-esclusi, il provvedimento di aggiudicazione e l'attestazione di acquisita efficacia della predetta aggiudicazione;

h) provvede alle segnalazioni ad ANAC, ove previste, in caso di esclusioni operate in sede di gara: in tali casi, tuttavia, sarà l'Ente Aderente, ente committente, a dover procedere al conseguente incameramento, ove previsto *ex lege*, della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara, che sarà sempre costituita esclusivamente a favore del medesimo Ente Aderente, comunque venga prestata;

i) trasmette all'Ente Aderente la documentazione prodotta dall'aggiudicatario in occasione della partecipazione alla gara necessaria ai fini della stipula del contratto. Ciò ad eccezione della documentazione che il RUP può rinvenire direttamente nella piattaforma telematica in quanto caricata dallo stesso concorrente o dalla SUAM;

l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011;

m) cura l'eventuale pubblicazione dell'avvio per la consultazione preliminare di mercato a norma di Codice analizzando esclusivamente i contributi di carattere procedurale riconducibili alla corretta applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici. All'Ente

Aderente compete invece l'analisi dei contributi di carattere tecnico/progettuale e/o sui requisiti speciali di ammissione alla gara e sui criteri di valutazione delle offerte. La SUAM e l'Ente Aderente dovranno pervenire alla compilazione di un unico elaborato sul quale riportare i contributi pervenuti, quelli accolti, quelli non accolti e le ragioni relative ai mancati accoglimenti per la compilazione e il miglioramento della bozza di progetto. Detto elaborato dovrà poi essere integrato nel documento generale denominato "Relazione tecnico/illustrativo" approvato dall'Ente Aderente come elaborato progettuale.

3. La SUAM organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte dalle comunicazioni del referente di cui al successivo art.10, comma 5. In ogni caso, la SUAM si impegna, entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 5, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste ad attivare la procedura di gara. La SUAM si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dagli Enti Aderenti entro il termine massimo di 15 gg. (giorni quindici) dalla ricezione degli stessi.

4. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUAM potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente, il quale è tenuto a garantire formale riscontro nei termini indicati da SUAM.

#### **Art. 4 - Diritti spettanti alla Regione Marche**



1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli Enti Aderenti.
2. L'ammontare delle somme dovute alla Regione Marche per ogni singola procedura contrattuale affidata alla SUAM dagli Enti Aderenti, sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara, comprensivo di oneri della sicurezza IVA esclusa, secondo gli scaglioni riportati nella tabella che segue, con eventuali aggiornamenti stabiliti con apposito provvedimento:

<b>Classi di importo a base di gara per Lavori, Servizi e Forniture</b>	<b>A Corrispettivo dovuto alla Regione</b>	<b>B Quota parte L.R. 12/012 (a forfait)</b>	<b>C Quota parte INCENTIVI ex art 113, co. 5, Codice</b>
Fino ad € 1.000.000	<b>A = B + C</b>	€ 1.000,00	0,50%
Oltre € 1.000.000 e fino ad € 2.000.000		€ 2.000,00	0,47%
Oltre € 2.000.000 e fino ad € 5.000.000		€ 4.000,00	0,44%
Oltre € 5.000.000 e fino ad € 10.000.000		€ 8.000,00	0,41%
Oltre € 10.000.000		€ 12.000,00	0,38%

3. Le somme dovute alla Regione Marche di cui al precedente comma 2 dovranno essere individuate nei quadri economici di progetto degli Enti Aderenti distinguendo tra:

- Forfait L.R. n. 12/2012, a copertura dei costi connessi all'attività della SUAM, ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R.;
- Incentivi ex art. 113, comma 5, D.Lgs. 50/2016, per i compiti svolti dal personale SUAM nell'espletamento della procedura.

Partecipano alla ripartizione di tali incentivi, tutti i componenti del gruppo di lavoro individuati con decreto di indizione dal Dirigente SUAM, per ciascuna procedura di acquisto di opere, lavori, forniture o servizi espletata per conto degli Enti Aderenti. Per la ripartizione percentuale degli incentivi relativa a ciascun componente il gruppo di lavoro si farà riferimento a quella prevista e disciplinata dal vigente regolamento in materia di incentivi approvato con DGR dalla Regione Marche.

4. Gli oneri spettanti alla Regione Marche, secondo quanto previsto dai precedenti commi, saranno richiesti all'Ente Aderente al più tardi con rendicontazione trasmessa in sede di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovranno essere versati dall'Ente Aderente entro trenta giorni dal ricevimento della detta richiesta.

5. La somma a forfait di cui al precedente comma 2, volta alla copertura dei costi connessi all'attività della stessa SUAM, non dovrà essere versata dagli Enti del Servizio sanitario regionale alla SUAM, ai sensi del comma 2 dell'art.5 della L.R. n. 12/2012. Restano invece a loro carico, oltre agli incentivi spettanti al personale SUAM, anche le spese di cui al comma successivo

6. Oltre alle somme di cui al precedente comma 2, restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura, compresi gli oneri per incarichi di supporto che dovessero rendersi necessari in fase di

verifica di congruità dell'offerta e/o del costo della manodopera, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Ente Aderente.

#### **Art. 5 – Attività di competenza dell'Ente Aderente**

1. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUAM, quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.

2. Restano di competenza del singolo Ente Aderente:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 del Codice dei contratti;
- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi e dei beni da acquistare e delle relative fonti di finanziamento;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI nonché la trasmissione di ogni ulteriore ed eventuale certificato e/o documento richiesto dalla stessa SUAM per il corretto svolgimento della procedura di gara. La consegna dei predetti documenti dovrà avvenire su supporto informatico;
- d. l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e CUI (Codice Unico d'Intervento) dalle competenti amministrazioni;
- e. l'adozione della determina/decreto a contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di accesso alla gara e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'atto con il quale si chiede alla SUAM di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferimento, alla SUAM, dell'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione dello schema di bando o lettera d'invito e suoi allegati e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUAM come previsto dal precedente art.4;

- f. l'acquisizione del CIG derivato da quello ottenuto in precedenza dalla SUAM, che dovrà essere, a cura dell'Ente Aderente, richiesto prima della stipula del contratto d'appalto, citato nel medesimo contratto, utilizzato per l'esecuzione dello stesso anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché per la compilazione delle schede SIMOG inerenti l'intervento;
- g. le verifiche antimafia di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs 159/2011;
- h. la stipula del contratto;
- i. tutti gli adempimenti, nessuno escluso, connessi al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza ed esecuzione del contratto:
- j. svolge le attività di cui al precedente articolo 3 lett. m).

3. L'Ente Aderente trasmette alla SUAM, entro il 31 gennaio di ogni anno, le procedure che intende delegare alla stessa nell'anno di riferimento.
4. La SUAM, entro il mese di febbraio, comunica all'Ente Aderente l'inserimento o meno della procedura di gara richiesta dallo stesso
5. Su richiesta, l'Ente Aderente comunica alla SUAM ed alla Prefettura – UTG di Ancona ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.
6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel precedente art.4 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.
7. Restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell'ANAC, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze e tutte le altre spese di procedura, compresi gli oneri per incarichi di supporto che dovessero rendersi necessari in fase di verifica di congruità dell'offerta e/o del costo della manodopera, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi come specificato dal precedente comma.

#### **Art. 6 – Responsabile unico del procedimento**

1. L'Ente Aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 31 del Codice dei contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo prima dell'invio degli atti alla SUAM.
2. Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra l'altro:
  - a. nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, selezionare secondo regole di competenza e trasparenza gli esperti che faranno parte della Commissione giudicatrice provvedendo a comunicarne i nominativi dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
  - b. trasmettere tutti i documenti richiesti a vario titolo dalla SUAM per la procedura di gara entro i termini indicati da SUAM stessa;
  - c. garantire formale risposta ai chiarimenti tecnici nei termini indicati da SUAM;
  - d. garantire il corretto espletamento delle procedure di sopralluogo in ottemperanza a quanto previsto dagli atti di gara;
  - e. garantire l'attestazione della verifica di congruità dell'offerta e/o della manodopera sulla base della documentazione acquisita da SUAM nel corso dell'espletamento della gara;
  - l. formulare la proposta di aggiudicazione all'esito delle verifiche sull'offerta prima in graduatoria come per legge;
  - m. acquisire e predisporre tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto e/o per l'eventuale consegna delle

prestazioni sotto riserva di legge, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cauzione definitiva, l'eventuale dichiarazione di conferma della propria offerta, l'eventuale polizza assicurativa.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ULTERIORI**

##### **Art. 7 – Regole di organizzazione e funzionamento**

1. La SUAM è operativa presso la Regione Marche, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, secondo le proprie modalità operative.
2. La SUAM agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo.
3. La SUAM si riserva di attivare modelli organizzativi nei quali potrà essere richiesta la collaborazione del personale dell'Ente Aderente per l'espletamento di specifiche attività nella fase di affidamento.

##### **Art. 8 - Trasparenza**

1. Gli obblighi di trasparenza imposti dal D.Lgs. 50/16 e dal D.Lgs. 33/13 e loro ss.mm.ii., ove non diversamente previsto nella presente convenzione, restano a carico dell'Ente Aderente.

##### **Art. 9 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Ente Aderente alla SUAM.

2. In caso di recesso occorre un preavviso scritto di almeno 90 giorni, salvo rinuncia allo stesso dell'altra parte.
3. Il recesso ha effetto comunque per le procedure ancora da avviare, escluse quelle già in corso, salvo diverso accordo tra le parti.

**Art. 10 - Flussi informativi. Strumenti di comunicazione**

1. L'attuazione della presente convenzione avverrà comunque mediante il maggior possibile utilizzo degli strumenti telematici e informatici a disposizione delle parti.
2. Le parti si impegnano quindi a dotarsi di tutti gli strumenti (hardware e software, PEC, firme digitali, strumenti per conferenze a distanza, portali, ecc.) necessari per l'attuazione del presente accordo e a mantenerli in perfetta efficienza.
3. La SUAM, nonché la Regione Marche potrà realizzare specifici strumenti telematici per lo scambio di informazioni tra le parti del presente accordo e/o tra queste e soggetti terzi che l'Ente Aderente si impegna a implementare presso i propri uffici e a far utilizzare al proprio personale, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche indicate dai predetti soggetti.
4. Potranno altresì svolgersi, su convocazione dei suddetti soggetti, riunioni periodiche con gli Enti Aderenti, singolarmente o collettivamente, per un'analisi delle procedure in corso ovvero per l'implementazione di novità normative o tecniche con riguardo agli strumenti in uso.
5. Per quanto indicato nell'articolo 1 nonché per ogni altro aspetto inerente l'attuazione della presente accordo, l'Ente Aderente comunica



alla SUAM, oltre ai nominativi dei singoli RUP per ogni procedura di gara, un unico referente della presente Convenzione.

6. La SUAM a sua volta comunicherà all'Ente Aderente il proprio referente per ogni procedura, al momento della trasmissione della Determina/Decreto a contrarre con relativo progetto ed allegati approvati.

#### **Art. 11 - Responsabilità**

1. La titolarità dei procedimenti e la relativa responsabilità resta in capo ai singoli enti e organi a cui è attribuita ai sensi delle vigenti norme.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 12 - Controversie tra le parti e Contenzioso**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione.

2. Ove il tentativo predetto non riuscisse, tutte le eventuali controversie sono devolute alla competenza del tribunale di Ancona.

3. Opera in ogni caso il diritto di recesso unilaterale di cui al precedente art. 9.

4. La SUAM provvede a gestire con proprie risorse gli eventuali ricorsi e contenziosi connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento, compresa la nomina dei legali o consulenti di parte eventualmente necessari. Nel caso in cui l'Ente Aderente dovesse costituirsi in giudizio, i relativi oneri di difesa restano a carico esclusivo del medesimo Ente.

### **.Art. 13 - Norme finali**

1. Salvo quanto sopra diversamente previsto, l'entrata in vigore di nuove norme statali o regionali, attinenti alla disciplina di cui alla presente convenzione, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni della stessa, senza necessità di modifica espressa.

2. Tutti i dati sono utilizzabili per i soli fini istituzionali dagli enti partecipanti al presente accordo, i quali assicurano ciascuno per quanto di competenza la protezione e la riservatezza delle informazioni, secondo la normativa vigente.

3. La presente convenzione viene stipulata in modalità digitale, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 15 della legge 241/1990.

4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella Art. 16 di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.

Il presente atto consta di n. 18 pagine e, redatto in formato elettronico, viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle seguenti parti.

Per la Regione Marche

Il Dirigente della SUAM

Dott.ssa Caterina Navach (documento firmato digitalmente)

Per l'Ente Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche

Il Direttore

Dott. Andrea Bordoni (documento firmato digitalmente)